



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5656

Seduta del 03/10/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI E DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTI:

- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) approvato con d.G.R. 06/09/2013 n. 593;
- la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

RICHIAMATE le delibere regionali d.G.R. 30 aprile 2015, n. 3523 e d.G.R. 13 giugno 2016, n. 5299 relative al monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA;

DATO ATTO che l’ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteorologiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell’aria, favorendo l’aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;

CONSIDERATO che in ragione di tale collocazione, Regione Lombardia ha da tempo attivato misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all’utilizzo dei combustibili più inquinanti e l’introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;

CONSIDERATO inoltre che Regione Lombardia ha avviato una intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni e Province autonome del bacino padano attraverso una costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica;

RITENUTO che l’azione regionale necessita comunque di un intervento coordinato con il livello nazionale al fine di individuare le ulteriori azioni utili al processo di raggiungimento dei valori limite, come avviato all’interno dell’Accordo di bacino padano sottoscritto a dicembre 2013;

CONSIDERATO inoltre che:

- il PRIA individua misure strutturali - e cioè attuate permanentemente su aree vaste -



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di breve, medio e lungo periodo la cui attuazione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- il PRIA non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono in linea generale, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10 aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale;
- all'interno del bacino padano l'inquinamento, in particolare da polveri sottili (PM10), in inverno ha carattere strutturale e non episodico per cui è inappropriato parlare di episodi emergenziali e imprevedibili stante l'estensione sia territoriale che temporale del fenomeno;
- l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale;

PRESO ATTO che sono emerse tuttavia, da parte dei Comuni coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, avente carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;

CONSIDERATO che le misure temporanee e locali incidono sulla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (direttamente immessi in atmosfera) mentre non incidono con efficacia sulla riduzione della concentrazione di inquinanti di natura secondaria, inquinanti che si formano a seguito di reazioni tra gas già presenti in atmosfera, prevalenti in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione dell'inquinamento;

CONSIDERATO che tuttavia l'introduzione di misure temporanee territoriali possono avere effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale anche se potrebbero non essere riscontrabili a livello di concentrazioni rilevate;

EVIDENZIATO che i Comuni lombardi hanno chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di misure temporanee locali;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI – sottoscritto il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

30 dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, il quale prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

CONSIDERATO che la previsione di cui al Protocollo d'intesa è stata discussa all'interno del Tavolo istituzionale permanente previsto dalla LR n. 24/06, a partire dal documento di proposte presentato da ANCI Lombardia, ed attuata sulla base delle proposte emerse dai lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito, al quale era stato demandato il compito di eseguire le valutazioni tecniche;

CONSIDERATO che al Tavolo tecnico hanno partecipato Regione Lombardia, presente con le diverse Direzioni Generali coinvolte, ANCI Lombardia, i Comuni, le Province, ARPA Lombardia e le diverse associazioni di categoria economiche, sociali ed ambientaliste;

PRESO ATTO che la proposta finale di misure temporanee a carattere locale e dei loro criteri attuativi è stata condivisa all'interno dell'ultimo incontro del Tavolo istituzionale avvenuto in data 7 luglio 2016;

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio -, allegato alla presente deliberazione, che definisce lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale contenente in particolare le misure e le modalità di attivazione;

EVIDENZIATO che i soggetti individuati quali firmatari del Protocollo sono, oltre a Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti locali aderenti, appartenenti, in particolare, agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alle zone A e B, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11;

RITENUTO che il Protocollo possa essere esteso anche ad ulteriori Comuni appartenenti alle altre zone del territorio regionale, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11, previa richiesta di adesione da inviare ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che il Protocollo richiamato concerne attività di interesse comune per i firmatari ai sensi dell'art.15 della sopra citata legge n. 241/90 essendo finalizzato alla tutela della qualità dell'aria e alla salute dei cittadini;

RITENUTO che il Protocollo ha carattere di sperimentazione e che avrà validità fino al 15 aprile 2017, con possibilità di rinnovo;

PRESO ATTO delle comunicazioni di costituzione in mora – infrazione n. 2015/2043 e infrazione n. 2014/2147- da parte della Commissione europea per violazione della Direttiva 2008/50/CE, relativamente al biossido di azoto e al particolato, nei confronti dello Stato italiano, che vede direttamente coinvolta anche Regione Lombardia;

EVIDENZIATO che l'attuazione delle misure temporanee e locali previste dal presente Protocollo concorre alla riduzione delle emissioni e sarà pertanto comunicata, tramite lo Stato membro, alla Commissione europea anche nell'ambito delle procedure di infrazione da essa attivate per il rispetto della Direttiva 50/2008/CE;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

DATO ATTO che le misure temporanee, omogenee tra i Comuni aderenti, saranno attuate a livello comunale tramite specifica ordinanza;

CONSIDERATO, inoltre, che tra le misure temporanee a carattere locale individuate vi è quella di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in quanto il settore della combustione delle biomasse legnose ad uso civile risulta essere quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di particolato primario in Lombardia;

PRESO ATTO che tali emissioni dipendono principalmente dalla tipologia di generatore, dalle sue caratteristiche energetiche ed emissive, dal tipo di biomassa legnosa utilizzata oltre che da una corretta gestione della combustione e dalla manutenzione dell'apparecchio stesso;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che per tali ragioni risulta importante introdurre, ai fini dell'applicazione di misure limitative temporanee in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico, una classificazione ambientale dei generatori di calore in grado di identificare quelli caratterizzati da maggiori emissioni specifiche, nell'ottica anche di una gradualità di intervento;

VISTA la proposta di certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa individuata dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma di bacino padano del 2013, già concertata con i diversi soggetti coinvolti e in attesa di approvazione da parte del Ministero competente;

CONSIDERATO che tale proposta di certificazione introduce una classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa basata sulla introduzione di 5 classi ambientali (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, di adottare la stessa proposta di classificazione;

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio -, allegato alla presente deliberazione, che definisce lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

RICHIAMATA la delibera n. 3965 del 31/07/2015 che ha introdotto disposizioni in merito alla installazione, manutenzione e censimento dei generatori di calore domestici a biomassa legnosa all'interno della disciplina che regola gli impianti termici;

RITENUTO necessario, pertanto, ai fini dell'attuazione del Protocollo di collaborazione e conseguentemente dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, approvare lo schema classificazione che assegna ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa una specifica classe di qualità ambientale in relazione ai livelli prestazionali energetici ed emissivi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che dall'applicazione dello schema di classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa non derivano oneri a carico dell'amministrazione regionale, dei cittadini e degli altri soggetti firmatari il Protocollo di collaborazione;

RITENUTO di condividere, con le Regioni del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all'interno del Protocollo di collaborazione al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;

RITENUTO, infine, di attivare una cabina di regia coordinata a livello regionale per il monitoraggio delle attività previste dal Protocollo di collaborazione;

VISTO il risultato atteso del PRS Ter.09.08.271 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera";

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, integralmente recepite e approvate:

1. di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, riportato in Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di condividere, con le Regioni e le Province autonome del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all'interno del Protocollo di collaborazione al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;
4. di attivare una cabina di regia coordinata a livello regionale per il monitoraggio delle attività previste dal Protocollo di collaborazione;
5. di disporre che il Protocollo ha carattere di sperimentazione con validità fino al 15 aprile 2017, con possibilità di rinnovo;
6. di demandare la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione all'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge